



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Novità della dichiarazione annuale IVA, versamenti e gestione del credito

(Circolare n. 3 del 23 febbraio 2021)

Indice

1. Premessa	3
1.1. Struttura della dichiarazione annuale IVA	4
1.2. Termini e modalità di presentazione del modello IVA	5
2. Novità della dichiarazione annuale IVA	5
2.1. Quadro VA	5
2.2. Quadro VF	6
2.3. Quadro VI	7
2.4. Quadro VQ	7
2.5. Quadro VL	7
2.6. Quadro VO	8
2.7. Prospetto IVA 26 PR	8
3. Liquidazione del saldo annuale IVA	9
4. Versamento del debito annuale IVA	10
4.1. Pagamento in unica soluzione entro il 16.3.2021	10
4.2. Versamento secondo i termini delle imposte sui redditi	10
4.3. Rateizzazione	11
5. Utilizzo del credito annuale IVA	12
5.1. Compensazione verticale	13
5.2. Compensazione orizzontale	14
5.3. Richiesta di rimborso	16

1. Premessa

L'art. 8 del D.P.R. 22.7.1998, n. 322 prevede l'obbligo per i soggetti passivi IVA – ad eccezione di alcuni specifici contribuenti esonerati, come meglio illustrato nel prosieguo – di presentare la dichiarazione annuale IVA, nella quale occorre esporre **tutte le operazioni attive e passive**, rilevanti ai fini del tributo, **effettuate nell'anno solare precedente**, per determinare il volume d'affari realizzato nel periodo d'imposta di riferimento e il **saldo IVA complessivo** dell'anno oggetto di tale modello.

Sotto il profilo soggettivo, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA **tutti i soggetti esercenti attività d'impresa**, ovvero **attività artistiche o professionali**, titolari di partita IVA. Sono, invece, **esonerati** dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA:

- i soggetti passivi IVA che, per l'anno d'imposta 2020, hanno **registrato esclusivamente operazioni esenti** di cui all'art. 10 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nonché coloro che essendosi avvalsi della **dispensa dagli adempimenti** di cui all'art. 36-*bis* del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. L'esonero non è applicabile qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili, ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata, ovvero abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48 co. 2 del D.L. 30.8.1993, n. 331) o abbia eseguito le rettifiche di cui all'art. 19-*bis*2 del D.P.R. 633/1972, oppure abbia effettuato acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 6.7.2011, n. 98 o di quello **forfetario** previsto dall'art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014, n. 190;
- i **produttori agricoli in regime IVA di esonero**, ai sensi dell'art. 34 co. 6 del D.P.R. 633/1972;
- gli **esercenti attività di organizzazione di giochi**, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 co. 6 del D.P.R. 633/1972, a condizione che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che, nel 2020, hanno **concesso in affitto l'unica azienda** e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA (C.M. 19.3.1985, n. 26, e C.M. 4.11.1986, n. 72);
- le **associazioni sportive dilettantistiche** e soggetti equiparati che, in presenza dei presupposti, hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16.12.1991, n. 398, pertanto, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i **soggetti passivi IVA non residenti** che hanno nominato il rappresentante fiscale "leggero" ai sensi dell'art. 44 co. 3 del D.L. 30.8.1993, n. 331, qualora abbiano effettuato, nell'anno d'imposta 2020, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

- i **soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE**, non identificati in altri Stati dell'Unione, che si sono identificati ai fini dell'IVA in Italia con le modalità previste dall'art. 74-*quinquies* del D.P.R. 633/1972, per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro;
- i **raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21.5.2018, n. 75, che, nell'anno solare precedente (2019), hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (art. 34-*ter* del D.P.R. 633/1972).

1.1. Struttura della dichiarazione annuale IVA

Il modello per la dichiarazione annuale IVA 2021, riguardante l'anno solare 2020, e le relative istruzioni sono stati approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15.1.2021, n. 13095, congiuntamente al modello IVA Base 2021.

Successivamente, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella predetta dichiarazione (provv. Agenzia delle Entrate 29.1.2021, n. 28962).

Il modello di dichiarazione IVA è costituito da:

- un **frontespizio**, in cui devono essere indicati il tipo di dichiarazione, i dati del contribuente (e quelli del dichiarante, se diverso), la firma del modello, l'eventuale apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell'organo incaricato della revisione legale dei conti (ove nominato), nonché l'impegno alla presentazione telematica;
- un **modulo composto da 18 quadri**;

QUADRI DEL MODELLO IVA 2021 PER IL 2020	
Quadro VA	Informazioni e dati relativi all'attività
Quadro VB	Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari
Quadro VC	Esportatori e operatori assimilati - Acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA
Quadro VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
Quadro VE	Operazioni attive e determinazione del volume d'affari
Quadro VF	Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione
Quadro VJ	Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
Quadro VH	Variazioni delle comunicazioni periodiche
Quadro VM	Versamenti immatricolazione auto UE
Quadro VK	Società controllanti e controllate
Quadro VN	Dichiarazioni integrative a favore
Quadro VQ	Versamenti periodici omessi
Quadro VL	Liquidazione dell'imposta annuale
Quadro VP	Liquidazioni periodiche IVA
Quadro VT	Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA
Quadro VX	Determinazione dell'IVA da versare o a credito
Quadro VO	Comunicazione delle opzioni e revoche
Quadro VG	Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate

- il **prospetto riepilogativo IVA 26 PR** (composto dai quadri VS, VV, VW, VY e VZ), riservato agli enti e società controllanti tenuti a riepilogare i dati relativi alla liquidazione IVA di gruppo di cui all'art. 73 co. 3 del D.P.R. 633/1972 e al D.M. 13.12.1979, come modificato dal D.M. 13.2.2017.

1.2. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del D.P.R. 322/98). Conseguentemente, l'adempimento relativo all'anno solare 2020 deve essere assolto **dall'1.2.2021 al 30.4.2021**.

Sotto il profilo operativo, la dichiarazione annuale IVA può essere presentata – a norma dell'art. 3 co. 2 del D.P.R. 322/1998 – **direttamente**, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (*Entratel* o *Fisconline*), ovvero **tramite gli intermediari abilitati** di cui al successivo co. 3 del predetto Decreto, i quali sono tenuti a:

- **rilasciare al dichiarante l'impegno**, datato e sottoscritto, **a trasmettere i dati** della dichiarazione e a **consegnare** al medesimo, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, **l'originale della dichiarazione**, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta il ricevimento;
- **conservare copia delle dichiarazioni trasmesse** per il periodo di cui all'art. 43 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (anche su supporti informatici).

Le specifiche tecniche di trasmissione del modello IVA 2021 per il 2020 sono state approvate, come anticipato, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29.1.2021, n. 28962.

2. Novità della dichiarazione annuale IVA

Le principali modifiche apportate al modello IVA 2021 per l'anno 2020, riguardano:

- il quadro VA;
- il quadro VF;
- la soppressione del quadro VI;
- il quadro VQ;
- il quadro VL;
- il quadro VO;
- il prospetto IVA 26 PR.

2.1. Quadro VA

È stato inserito il nuovo **rigo VA16** riservato ai soggetti passivi che non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nel predetto rigo occorre indicare:

- nella casella 1, il codice desunto dalla "Tabella versamenti sospesi COVID-19" posta in appendice alle istruzioni della dichiarazione IVA in esame;
- nel campo 2, l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

I soggetti che hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno usufruito.

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19					
Codice		Importo	Codice		Importo
1	2	,00	3	4	,00
VA16					
7	8	,00	9	10	,00
13	14	,00	15	16	,00
17	18	,00			

Il rigo deve essere compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2020 a una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a tale procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l'intero versamento della procedura stessa.

2.2. Quadro VF

Nel **rigo VF30** è stata prevista la nuova **casella 10** che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di oleoturismo di cui alla L. 160/2019.

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
	<ul style="list-style-type: none"> • agenzie di viaggio • beni usati • operazioni esenti • agriturismo • associazioni operanti in agricoltura 	1 2 3 4 5

Nel rigo **VF34** è stato introdotto il nuovo **campo 9** per tenere conto, nella determinazione della percentuale di detrazione:

- delle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 124 del D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020);
- delle cessioni di vaccini contro il COVID-19 e delle relative prestazioni di servizi strettamente connesse (art. 1 co. 453 della L. 178/2020).

Tali operazioni esenti IVA conferiscono, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta. Il campo successivo ("Percentuale di detrazione") è stato rinumerato.

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
	,00		,00
3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
	,00		,00
VF34	Operazioni non soggette	6	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1
5	,00	7	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
			,00
8	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione		,00
9	Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020		,00
		10	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
			%

2.3. Quadro VI

Il **quadro VI** è stato soppresso, poiché l'obbligo dei fornitori di comunicare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute è stato eliminato dall'art. 12-*septies* del D.L. 34/2019 (conv. L. 58/2019).

2.4. Quadro VQ

È stata introdotta la nuova **colonna 7** nella quale indicare l'ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra:

- il giorno successivo alla data di presentazione del modello IVA 2020 per il 2019;
- e la data di presentazione del modello IVA 2021 per il 2020.

Le colonne successive sono state rinumerate.

QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI OMESSI			
1	Anno	2	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata
			,00
3	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	4	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
	,00		,00
VQ1	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	6	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento
5	,00	7	Versamenti sospesi per eventi eccezionali
			,00
8	Credito maturato		,00
9	Codice fiscale	10	Modulo
		11	Gruppo

Il **quadro VQ** consente la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d'imposta precedenti al 2020.

2.5. Quadro VL

È stato previsto il nuovo **rigo VL41** per indicare:

- nel **campo 1**, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta (campo 2 del rigo VL30) e l'IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30);
- nel **campo 2**, la differenza, se positiva, tra il credito "potenziale" (ossia quello che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale) e il credito effettivamente indicato nel **rigo VL33**.

Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.

VI41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	
	1	,00	2	,00

2.6. Quadro VO

È stato introdotto il rigo **VO16** riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell'art. 7-*octies* del DPR 633/72 (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici) nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'UE.

La casella deve essere barrata da coloro che esercitano l'opzione, a partire dal 2020, per l'applicazione dell'IVA nello Stato di residenza del committente.

VO16 PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7- <i>octies</i>)	Opzioni														
	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
	<input type="checkbox"/>														
	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
	<input type="checkbox"/>														

Nel rigo **VO26** è stata prevista la **casella 2** per consentire alle imprese minori di comunicare la revoca dell'opzione per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	➔	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
---	-----------	--------------------------	---	----------	--------------------------

È stato introdotto il rigo **VO36** riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

VO36 ATTIVITÀ OLEOTURISTICA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art.1, commi 513 e 514, legge n. 160/2019)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
---	-----------	--------------------------

2.7. Prospetto IVA 26 PR

Si riportano, di seguito, le principali novità relative al prospetto IVA 26 PR, la cui compilazione è riservata agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 del DPR 633/72 e DM 13.12.1979, come modificato dal DM 13.2.2017).

Per quanto riguarda il **quadro VS** sezione 2 ("Dati riepilogativi"), è stato inserito il nuovo **rigo VS23** riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19							
Codice		Importo	Codice		Importo		
1	2	,00	3	4	,00		
5	6	,00					
VS23	7	8	9	10	11	12	,00
	13	14	15	16	17	18	,00

Nel **quadro VW** sezione 2 ("Determinazione dell'IVA a debito o a credito") è stato previsto il nuovo rigo VW41 per indicare:

- nel **campo 1**, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta (campo 2 del rigo VW30) e l'IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VW30);
- nel **campo 2**, la differenza, se positiva, tra il credito "potenziale" (ossia quello che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale) e il credito effettivamente indicato nel rigo VW33.

Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.

VW41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo
	1	2
	,00	,00

3. Liquidazione del saldo annuale IVA

Il saldo IVA, a credito o debito, relativo all'intero periodo d'imposta è determinato mediante la liquidazione in dichiarazione, che riepiloga le operazioni confluite nelle liquidazioni periodiche, tenendo altresì conto dei versamenti e delle compensazioni operate, dell'utilizzo dei crediti riportati nell'anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Sotto il profilo operativo, la posizione complessiva annuale del soggetto passivo è determinata nel **quadro VL del modello IVA**, le cui novità di compilazione sono state illustrate nel precedente § 2.5, al quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

In tale quadro, viene assunto sostanzialmente quale dato di base la **differenza fra l'IVA a debito e l'IVA detraibile** relative all'intero anno solare e ad essa vengono **sommate algebricamente** alcune specifiche grandezze. In particolare, sono considerati con **segno negativo**, fra l'altro:

- il credito riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione per l'anno precedente e compensato, tramite modello F24, prima della presentazione del modello IVA 2021 per il 2020;
- i rimborsi infrannuali richiesti;
- il credito risultante dai primi tre trimestri dell'anno 2020 utilizzato in compensazione nel modello F24;
- gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali e in sede di dichiarazione annuale dai soli contribuenti trimestrali "per opzione".

Gli importi con **segno positivo** sono, fra l'altro, i seguenti:

- il credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente non chiesto a rimborso, ma riportato in detrazione o in compensazione;
- il credito risultante dalle dichiarazioni integrative "a favore" presentate nel corso del 2020, ai sensi dell'art. 8 co. 6-*quater* del D.P.R. 322/98;
- il credito che risulta dal quadro VQ ("Versamenti periodici omessi");
- l'ammontare dell'IVA periodica.

I dati relativi all'IVA da versare o a quella a credito devono, poi, essere riportati nel quadro VX della dichiarazione IVA, indicando:

- nel **rigo VX1**, l'importo a debito da versare, il quale corrisponde a quanto riportato nel **rigo VL38**;
- nel **rigo VX2**, l'importo a credito, che corrisponde all'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al **rigo VL39**, da ripartire, poi, tra i successivi **rigi VX4** (importo da richiedere a rimborso), **VX5** (importo da riportare in detrazione o in compensazione) e **VX6** (credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale).

4. Versamento del debito annuale IVA

Il pagamento del debito per l'imposta sul valore aggiunto annuale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 16.4.2003, n. 126, deve essere materialmente eseguito **solo se di importo superiore a 10,33 euro**, ovvero almeno pari a 11,00 euro per effetto degli arrotondamenti.

4.1. Pagamento in unica soluzione entro il 16.3.2021

Il saldo IVA a debito può essere versato, **in unica soluzione**, entro il 16 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro il primo giorno lavorativo seguente se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 18 co. 1 del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241). Conseguentemente, il versamento in unica soluzione del saldo dell'IVA per il periodo di imposta 2020 dovrà essere effettuato, tempestivamente, **entro il 16.3.2021** utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).

4.2. Versamento secondo i termini delle imposte sui redditi

Rimane, naturalmente, ferma la possibilità alternativa di versare il saldo IVA a debito secondo i termini di pagamento delle imposte sui redditi (art. 17 co. 1 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435), corrispondendo:

- gli **interessi**, nella misura dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 16.3.2021 al versamento;
- la **maggiorazione**, pari allo 0,40% calcolata sull'importo del saldo IVA aumentato degli interessi di cui sopra, qualora il soggetto passivo si avvalga della facoltà – prevista dall'art. 17 co. 2 del D.P.R. 435/2001 – di versare entro i 30 giorni successivi al termine stabilito ai fini delle imposte sui redditi (30.6.2021) e, pertanto, **non oltre il 30.7.2021**.

La possibilità di operare questo ulteriore differimento, corrispondendo l'ulteriore maggiorazione descritta, è stata confermata dalla R.M. 20.6.2017, n. 73/E. Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- i soggetti passivi IVA **con esercizio non coincidente con l'anno solare** possono avvalersi del differimento del termine, contemplato dall'art. 6 del D.P.R. 14.10.1999, n. 542, versando il saldo annuale IVA entro il 30 giugno con la maggiorazione prevista;
- in caso di **compensazione** nel modello F24 del saldo IVA a debito con crediti disponibili, la **maggiorazione dello 0,40%** per ogni mese o frazione di mese di differimento, rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo, si applica solamente sulla **parte di debito IVA non compensato**;

- i soggetti passivi IVA che si avvalgono della facoltà di differire il versamento del saldo annuale IVA dal 16 marzo al 30 giugno **possono rateizzare quanto dovuto a partire dal 30 giugno** (o dal 30 luglio se si sono avvalsi dell'ulteriore differimento previsto dall'art. 17 co. 2 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435) o compensare le somme dovute con i crediti relativi ad altre imposte, con la possibilità di rateizzare in questo caso l'eventuale debito residuo.

Conseguentemente, il **saldo IVA per il 2020** può essere versato entro le seguenti date:

- il 16.3.2021 (termine ordinario);
- il 30.6.2021, con la maggiorazione dello 0,40% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario;
- il 30.7.2021, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%, calcolata anche sulla precedente.

4.3. Rateizzazione

A norma del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 e dell'art. 5 del D.M. 21.5.2009, il versamento del saldo dell'IVA può essere effettuato anche mediante **rate mensili di pari importo**, rispettando alcune specifiche regole:

- la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo;
- le rate successive alla prima scadono il giorno 16 del mese;
- per la dilazione è dovuto l'**interesse annuo del 4%** (0,33% mensile) – ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.M. 21.5.2009 – calcolato in modo forfetario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero di giorni che intercorre fra la scadenza della prima rata e le successive, computati **in base all'anno commerciale**, nel senso che tutti i mesi si considerano di 30 giorni. Questi interessi rateali si calcolano sino alla scadenza legale della rata successiva, senza tenere conto dell'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo qualora il termine cada di sabato o giorno festivo (C.M. 22.5.2001, n. 48/E, par. 2.2 e C.M. 12.6.2002, n. 50/E, par. 19.4);
- l'eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l'interesse;
- l'**ultimazione della rateazione** deve avvenire nel mese di **novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione. Conseguentemente, non è possibile stabilire più di 9 rate, se il primo pagamento è effettuato entro il 16.3.2021, oppure 6 rate nel caso di versamenti avviati entro il 30.6.2021 ovvero 5 rate per pagamenti iniziati entro il 30.7.2021.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 16.3.2021, gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Rata	Scadenza	Interessi
1	16.3.2021	0%
2	16.4.2021	0,33%
3	17.5.2021 (il 16.5.2021 cade di domenica)	0,66%
4	16.6.2021	0,99%
5	16.7.2021	1,32%
6	20.8.2021 (differimento per il periodo feriale)	1,65%

7	16.9.2021	1,98%
8	18.10.2021 (il 16.10.2021 cade di sabato)	2,31%
9	16.11.2021	2,64%

Nell'ipotesi di rateizzazione massima a partire dal 30.6.2021, le maggiorazioni e gli interessi sono, quindi, dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato dell'1,60%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.6.2021	0%
2	16.7.2021	0,18%
3	20.8.2021 (differimento per il periodo feriale)	0,51%
4	16.9.2021	0,84%
5	18.10.2021 (il 16.10.2021 cade di sabato)	1,17%
6	16.11.2021	1,50%

Qualora il contribuente si avvalga della rateizzazione massima a partire dal 30.7.2021, le maggiorazioni e gli interessi sono dovuti nei termini sotto riportati.

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,60% fino al 30.6.2021 e ulteriore maggiorazione dello 0,40% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,60%)		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.7.2021	0%
2	20.8.2021 (differimento per il periodo feriale)	0,18%
3	16.9.2021	0,51%
4	18.10.2021 (il 16.10.2021 cade di sabato)	0,84%
5	16.11.2021	1,17%

La **sezione "Erario" del modello F24** deve essere compilata indicando, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- **codice tributo:** "6099" per l'imposta e "1668" per gli interessi di rateazione;
- **rateazione:** i primi due numeri della codifica si riferiscono alla rata interessata e i restanti al numero di rate prescelto. Tale campo non deve essere compilato per quanto concerne gli interessi;
- **anno di riferimento:** periodo d'imposta a cui si riferisce il pagamento.

5. Utilizzo del credito annuale IVA

L'eccedenza d'imposta detraibile relativa all'anno 2020 deve essere riportata nel **rigo VX2** della dichiarazione IVA per tale anno e ripartita nei successivi campi VX4, VX5 e VX6, a seconda delle modalità di utilizzo decise dal contribuente. In particolare, il credito IVA dell'anno 2020 può essere impiegato dal soggetto passivo per le seguenti finalità:

- la **compensazione verticale**, che consente di scomputare il credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle successive liquidazioni periodiche;
- la **compensazione orizzontale** di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, che permette di compensare l'eccedenza detraibile con debiti per altre imposte e contributi, mediante modello F24;

- la richiesta di **rimborso**, che consente di monetizzare il credito annuale IVA, previa presentazione di apposita istanza, purché siano rispettati i requisiti e le condizioni prescritte dagli artt. 30 e 38-*bis* del D.P.R. 633/1972.

L'**opzione** per l'una o l'altra delle suddette modalità di utilizzo dell'eccedenza detraibile **non è esclusiva**, nel senso che il contribuente può liberamente decidere quale parte del credito annuale chiedere a rimborso e quale destinare alla compensazione orizzontale o verticale. Infatti, come si desume dalla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto:

- l'ammontare di credito IVA che si vuole richiedere a **rimborso** viene indicato nel **rigo VX4**;
- l'importo del credito IVA che si intende utilizzare in **compensazione** deve essere esposto nel **rigo VX5**.

Sono, inoltre, possibili ulteriori forme di utilizzo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale:

- il **trasferimento del credito in sede di consolidato fiscale**, ai fini della compensazione con il debito IRES, a norma dell'art. 7 co. 1 lett. b) del D.M. 1.3.2018;
- la **cessione del credito ad altri soggetti**, anche al di fuori del consolidato, secondo quanto previsto dall'art. 5 co. 4-*ter* del D.L. 14.3.1988, n. 70.

Per le società che aderiscono al regime di **liquidazione dell'IVA di gruppo**, il modello IVA 2021 per il 2020 presenta gli appositi **rigi VX7 e VX8**, ove compensare le posizioni creditorie e debitorie tra le diverse società partecipanti.

5.1. Compensazione verticale

La scelta più immediata per recuperare l'eccedenza annuale detraibile, in presenza di successive liquidazioni periodiche a debito, è quella della **compensazione verticale**, che – avvenendo direttamente in sede di liquidazione del tributo – consente di ridurre, in tutto o in parte, l'IVA a debito da versare all'Erario.

Non sono previste limitazioni particolari per l'utilizzo di tale istituto, se non per i **soggetti che sono considerati di comodo per tre periodi d'imposta consecutivi** e che non hanno effettuato, in nessuno dei citati tre periodi d'imposta, operazioni rilevanti ai fini IVA, per un importo almeno pari a quello dei ricavi minimi: a questi soggetti è, infatti, preclusa la possibilità di compensare il credito IVA del periodo precedente con il debito IVA risultante delle liquidazioni periodiche successive (art. 30 co. 4 della L. 23.12.1994, n. 724). In particolare, è impedita la compensazione verticale dell'eccedenza detraibile a quei soggetti passivi che, nel **rigo VA15** della dichiarazione IVA 2021 per il 2020, hanno indicato il codice "4".

Si ricorda, inoltre, che al soggetto passivo è riconosciuta la possibilità di **attestare lo status di società operativa**, ai fini della compensazione (o del rimborso), sottoscrivendo il campo 8 del rigo VX4 del modello oppure barrando la casella 9 dello stesso rigo VX4 (in caso di interpello disapplicativo).

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

FIRMA

Interpello

5.2. Compensazione orizzontale

L'eccedenza detraibile annuale può essere compensata, mediante modello F24 (codice tributo 6099), con posizioni a debito sorte per altri tributi o contributi, entro il limite annuo complessivo di euro 700.000 (per il solo anno 2020, l'art. 147 del D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020, ha innalzato tale limite a euro 1.000.000). Questa soglia è elevata ad euro 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d'affari registrato nell'anno precedente è costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

L'ammontare del credito IVA che eccede le predette soglie può essere riportato "a nuovo" nell'anno solare successivo, ovvero richiesto a rimborso, al ricorrere delle condizioni prescritte dagli artt. 30 e 38-*bis* del D.P.R. 633/1972, come meglio illustrato nel prosieguo.

Si ricorda, tuttavia, che la compensazione orizzontale è **preclusa alle società controllate che si avvalgono del regime di liquidazione IVA di gruppo** di cui all'art. 73 co. 3 del D.P.R. 633/1972. Non è, inoltre, ammesso, il ricorso a tale istituto – così come prescritto dall'art. 31 del D.L. 31.5.2010, n. 78 – a tutti i soggetti passivi IVA che hanno **debiti iscritti a ruolo**, o derivanti da accertamenti esecutivi, per imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e relativi interessi e accessori, di ammontare **superiore ad euro 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento**. Non fanno scattare il divieto in parola, ancorché iscritti a ruolo, i debiti relativi alle seguenti causali:

- contributi previdenziali (ad esempio, INPS dipendenti, artigiani, commercianti e gestione separata);
- premi INAIL;
- tributi locali (es. IMU);
- agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta;
- sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (ad esempio, per violazioni al Codice della Strada).

Credito annuale IVA di importo non superiore ad euro 5.000

La compensazione orizzontale del credito annuale IVA fino all'importo di euro 5.000 può essere effettuata, senza limitazioni, **dal primo giorno dell'anno successivo alla maturazione del credito**, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge l'eccedenza detraibile. In altri termini, il credito IVA relativo all'anno 2020, se di importo non superiore ad euro 5.000, era già liberamente utilizzabile dall'1.1.2021.

Crediti di importo superiore ad euro 5.000

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3 del D.L. 24.4.2017, n. 50 all'art. 17 del D.Lgs.

9.7.1997, n. 241, la compensazione orizzontale del credito annuale IVA oltre l'importo di euro 5.000 (aumentato ad euro 50.000 per le *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese), in luogo del previgente limite di euro 15.000, richiede che la **dichiarazione annuale IVA** rechi, alternativamente:

- l'apposizione del **visto di conformità da parte di un soggetto abilitato** (ad esempio, un dottore commercialista, un esperto contabile o un consulente del lavoro);

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997		

- la **sottoscrizione del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti** a norma dell'art. 2409-*bis* c.c., che attesti la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e la conformità di queste ultime alla relativa documentazione.

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

Con riferimento all'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 29.11.2019 n. 99, ha precisato che:

- i professionisti rilasciano il visto di conformità, qualora abbiano "*predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili*" (art. 23 co. 1 del DM 31.5.99 n. 164);
- le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte dal professionista, anche qualora siano predisposte e tenute dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale (art. 23 co. 2 del DM 31.5.99 n. 164);
- i soggetti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse (art. 3 co. 3-*bis* del DPR 322/98).

In relazione al credito IVA maturato nell'anno 2020, spetta l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e conseguono:

- un livello di affidabilità fiscale **almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2019;
- oppure, un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Tipologia di compensazione	Ammontare del credito che si intende compensare con altri tributi o contributi	Visto di conformità (o sottoscrizione alternativa del revisore)
Orizzontale del credito annuale IVA	Fino ad euro 5.000 (euro 50.000 per la <i>start up</i> innovativa)	NO
	Oltre euro 5.000 (euro 50.000 per la <i>start up</i> innovativa)	SI

La compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a euro 5.000 annui (50.000 euro per le *start up* innovative) può essere effettuata a partire **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA** (munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale dei conti), e non più dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, come invece previsto prima delle modifiche apportate dal D.L. 24.4.2017, n. 50.

Ad esempio, la dichiarazione IVA presentata il 12.3.2021 permette di compensare il credito IVA, eccedente l'importo di euro 5.000, con i debiti tributari di natura diversa e contributivi a decorrere dal 22.3.2021, senza dover attendere, in base alle previgenti regole, il 16.4.2021.

Tipologia di compensazione	Ammontare del credito che si intende compensare	Momento di effettuazione della compensazione
Orizzontale del credito annuale IVA	Fino ad euro 5.000 (euro 50.000 per la <i>start up</i> innovativa)	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione
	Oltre euro 5.000 (euro 50.000 per la <i>start up</i> innovativa)	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA

Modalità di effettuazione delle compensazioni

Si rammenta, inoltre, che – a norma dell'art. 37 co. 49-*bis* del D.L. 4.7.2006, n. 223, come modificato dall'art. 3 del D.L. 24.4.2017, n. 50 – la presentazione dei modelli F24 da parte dei soggetti passivi IVA contenenti compensazioni di crediti fiscali, compresa l'eccedenza IVA detraibile (maggiore o inferiore ad euro 5.000), deve avvenire **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (*Entratel* o *Fisconline*), secondo le modalità tecniche definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2009. A fronte della suddetta novità, non possono essere più utilizzati, per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali, i servizi di "*home banking*" e di "*remote banking*" messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e da altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

5.3. Richiesta di rimborso

A norma dell'art. 30 co. 1 del D.P.R. 633/1972, l'eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale – se di importo superiore ad euro 2.582,28 – può essere chiesta a rimborso, in tutto o

in parte, purché siano rispettate le disposizioni contemplate dagli artt. 30 e 38-*bis* del D.P.R. 633/1972.

Presupposti per il rimborso

La richiesta di rimborso del credito IVA su base annuale è subordinata al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

- esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni (c.d. "*presupposto dell'aliquota media*");
- effettuazione di **operazioni non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9 del D.P.R. 633/1972, per un ammontare superiore al 25% della totalità delle operazioni effettuate;
- **acquisto o importazione di beni ammortizzabili**, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- effettuazione prevalente (superiore al 50%) di **operazioni non soggette ad imposta** per carenza del requisito di territorialità IVA di cui agli artt. da 7 a 7-*septies* del D.P.R. 633/1972;
- richiesta da parte di **soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia**, ai sensi dell'art. 35-*ter* del D.P.R. 633/1972 o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale, a norma dell'art. 17 co. 3 del D.P.R. 633/1972;
- domanda a cura di produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni all'esportazione e **cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli** compresi nella Tabella A, Parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972.

Le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a **rimborso senza particolari formalità**, qualora l'ammontare **non sia superiore ad euro 30.000**. Nel caso in cui l'importo ecceda tale limite, è richiesta l'apposizione sulla dichiarazione del **visto di conformità** – oppure dell'alternativa sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali. È, tuttavia, necessaria la **prestazione della garanzia** nei casi individuati dall'art. 38-*bis* co. 4 del D.P.R. 633/1972 (c.d. "*contribuente a rischio*").

In relazione al credito IVA maturato nell'anno 2020, spetta l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai soggetti che applicano gli ISA e conseguono:

- un livello di affidabilità fiscale **almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2019;
- oppure, un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Rimborsi per importi non superiori ad euro 30.000

Le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a rim-

borso se di importo fino ad euro 30.000, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all'indicazione in dichiarazione dell'eccedenza in parola.

Importo di cui si richiede il rimborso	1	<input type="text"/>	,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	<input type="text"/>	,00
Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>	
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>	
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	<input type="text"/>	,00
Contribuenti Subappaltatori	6	<input type="checkbox"/>	
Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>	

Rimborsi per importi superiori ad euro 30.000 senza garanzia

Al di sopra di questa soglia e salvo casi di esonero, per ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA, è necessario che la dichiarazione annuale IVA **rechi l'apposizione del visto di conformità** – oppure la sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – che attesti la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e la conformità di queste ultime alla relativa documentazione.

È, inoltre, necessario che il contribuente rilasci una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestando che:

- il **patrimonio netto** non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%;
- la **consistenza degli immobili** iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'**attività non è cessata**, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, **azioni o quote** della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati eseguiti i **versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA: qualora nella dichiarazione sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Non è, pertanto, richiesto, alcun invio della citata documentazione (atto notorio e carta di identità) agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria territorialmente competenti, ma soltanto la **conservazione e l'esibizione a richiesta della documentazione da parte di chi cura l'invio della dichiarazione annuale**, nella quale emerge l'eccedenza IVA.

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10
FIRMA

Rimborsi per importi superiori ad euro 30.000 con garanzia

La suddetta procedura per l'esecuzione dei rimborsi IVA per importi eccedenti ad euro 30.000 – che prevede, come anticipato, l'apposizione del visto di conformità (o la firma del soggetto incaricato della revisione legale dei conti) e l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – non è applicabile in alcuni casi espressamente previsti dalla norma. Più precisamente, i rimborsi di importo superiore ad euro 30.000 sono eseguiti **previa presentazione della garanzia** quando il rimborso è richiesto da "contribuenti rischiosi", che rientrano in almeno una delle seguenti situazioni:

- a) **esercitano un'attività di impresa da meno di due anni**, salvo che si tratti delle imprese *start up* innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18.10.2012, n. 179;
- b) hanno ricevuto, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, la **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro 150.000;
 - al 5% degli importi dichiarati se questi eccedono euro 150.000, ma non euro 1.500.000;
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque ad euro 150.000, se gli importi dichiarati superano euro 1.500.000;
- c) presentano la dichiarazione **priva del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della **cessazione dell'attività**.

Non è dovuta la prestazione della garanzia patrimoniale se il rimborso è richiesto dai **curatori fallimentari** e dai **commissari liquidatori**, dalle società di gestione del risparmio di cui all'art. 8 del D.L. 25.9.2001, n. 351 e dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo.